

SuperYacht24

Il quotidiano online del mercato superyacht

Dal 1° marzo 2026 scatta l'obbligo di ritenuta sulle provvigioni anche per raccomandatari e mediatori marittimi

Nicola Capuzzo · Monday, January 12th, 2026

Rubrica tributaria di Moores Rowland Partners

Contributo a cura del Dott. Ezio Vannucci e Dott. Andrea Barabino



Con la legge di Bilancio 2026 (cfr. art. 1 commi 140 della Legge n. 199 del 2025) è stato soppresso, a partire dal 1° di marzo del 2026, l'esonero dall'obbligo di effettuare la ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni corrisposte a raccomandatari e mediatori marittimi.

È utile innanzitutto precisare che costituisce presupposto essenziale affinché si applichi il nuovo obbligo di ritenuta il fatto che il committente sia un Armatore o un soggetto che assume la qualifica di sostituto d'imposta ovvero, per quanto qui rileva, sia un ente o una società commerciale ovvero un'impresa individuale.

Pertanto il nuovo obbligo di applicazione della ritenuta per raccomandatari e mediatori marittimi si applica solo nell'ambito di prestazioni B2B ovvero nel caso in cui il committente (cliente) del raccomandatario o mediatore marittimo sia un'impresa commerciale residente in Italia e non alla generalità delle prestazioni svolte da questi soggetti. Risultano pertanto escluse dall'obbligo di ritenuta sia le società non residenti in Italia che gli Armatori persone fisiche (sul punto si ricorda che AdE con Risposta ad Interpello n.10/2025 ha chiarito che “l'armatore persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa commerciale non può configurarsi, su propria opzione, quale sostituto d'imposta e di conseguenza non potrà effettuare la ritenuta a titolo d'acconto”).

La ritenuta in questione è prevista dal primo comma dell'art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce che i sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Al riguardo, con la circolare del Ministero delle Finanze 10 giugno 1983, n. 24, è stato precisato che l'elencazione dei rapporti contenuta nella norma sopra richiamata è da considerarsi tassativa e che restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni comunque denominate percepite dagli agenti e raccomandatari marittimi per le attività da questi poste in essere (si veda anche la Risoluzione 18 novembre 2003, n. 209/E). Il comma 5 dello stesso art.25bis, fino ad oggi aveva previsto un espresso esonero nel caso in cui dette provvigioni fossero emolumenti percepiti da raccomandatari e mediatori marittimi. A partire da marzo 2026 tali soggetti non potranno invece più beneficiare di tale esenzione.

La ritenuta in questione è di norma applicata con aliquota del 23% ad una base imponibile pari al 50% (quindi pari all'11,5%) dell'ammontare delle provvigioni, ma, qualora i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è applicata solo al 20% dell'ammontare delle provvigioni stesse (ovvero pari al 4,6%).

Come detto, la nuova disposizione si applicherà solo alle provvigioni effettivamente corrisposte a partire dal 1° marzo 2026 secondo il criterio di cassa. Ciò significa che saranno soggetti alla ritenuta anche i pagamenti delle provvigioni ai citati soggetti effettuati a partire da quella data anche nel caso in cui le provvigioni siano maturate anteriormente.

Foto @ Monaco Yacht Show – ImagIN Agency

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPER YACHT 24

SUPER YACHT 24 È ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI

Il 17 Febbraio 2026 al Marina Portosole di Sanremo l'8° Forum di SUPER YACHT 24

This entry was posted on Monday, January 12th, 2026 at 9:58 am and is filed under [Services](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.